

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 997

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
(MARTINO)

di concerto col **Ministro del tesoro**  
(DINI)

col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**  
(POLI BORTONE)

col **Ministro dei trasporti e della navigazione**  
(FIORI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**  
(GNUTTI)

col **Ministro del commercio con l'estero**  
(BERNINI)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**  
(PODESTÀ)

*(V. Stampato Camera n. 1023)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 ottobre 1994*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo medesimo.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 61.000.000 per l'anno 1994, in lire 54.000.000 per l'anno 1995 e in lire 61.000.000 annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGREEMENT FOR ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR  
=====

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar,

Desirous to develop and enhance relations between their respective countries,

Intent to expand the economic, technological and Industrial cooperation framework, and

Recognizing the importance of organizing procedures for such cooperation,

Have agreed as follows:

## ARTICLE - I

The Contracting Parties undertake to develop, promote and strengthen economic and technical cooperation between their respective [countries] in a spirit of friendship and in accordance with the laws and regulations in force in their respective countries for the realization of the principle of mutual benefit.

## ARTICLE - II

The Contracting Parties shall endeavour to develop economic and technical cooperation between them by adopting the following measures:

A - Encouraging joint ventures of technical and economic nature between the competent organizations, and the commercial agencies and corporations in their respective countries in accordance with the bases to be stipulated in special agreements to be concluded between the Parties for such purposes.

1 B - Promoting mutual cooperation between the competent organizations and the commercial agencies and corporations in their respective [countries], in accordance with arrangements to be agreed upon, for undertaking pre-investment feasibility studies in the domains on industry, engineering, medicine, electricity, 3 [trasporti] and communications, agro-industries and in other areas deemed by the Parties to be of mutual benefit.

\* leggasi:  
1 [countries]  
2 [countries]  
3 [trasporti]

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

\* 1 C - Promoting economic cooperation in the above-mentioned fields, and recognizing the importance of the security and stability of energy, oil and natural gas supplies in the development of economic cooperation and in attracting reliable potential investors, the two Governments shall give special attention to the exploration and [trasportation] of hydro-carbons, and in particular, natural gas, petro-chemicals and fertilizers.

D - Organizing training programmes for administrative and technical personnel.

\* 2 \* 3 E - [Echanging] visits by experts and [consultans] for short-and long-term missions.

Each party undertakes not to make available to a third party any documents or technical information owned by the other party without prior consent of that party.

## ARTICLE - III

\* 4 The Government of Italy and the Government of Qatar shall form a joint [committee] for economic and technical cooperation in order to supervise the implementation of the objectives of this Agreement. The Committee shall alternately meet once a year in the capitals of the [to] countries.

\* 5 In order to ensure the proper execution of the provisions of this Agreement, the Contracting Parties shall meet in ordinary sessions [an] exchange views as well for the realization of the following objectives:

1) Suggesting necessary measures to strengthen economic relations between the Parties.

2) Considering new work programmes in the economic, industrial and technical domains the duration of which shall be mutually agreed upon by the Parties.

3) Coordinating various aspects relating to economic, industrial and technical cooperation between the Parties.

4) Identifying problems that may arise in the course of implementing this Agreement, and agreeing on the appropriate solution to such problems.

\* 7 5) Considering the possibility of coordination [beteen] laws in the  
\* 8 two [contries] in the areas of technology, intellectual and industrial property rights.

\* leggesi:  
1 [transportation] 2 [Exchanging] 3 [consultants] 4 [committee]  
5 [two] 6 [and] 7 [between] 8 [countries]

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ARTICLE - IV

The Contracting Parties may, if deemed necessary, conclude agreements or take measures relating to technical, economic and industrial cooperation in the fields referred to above.

## ARTICLE - V

The Contracting Parties undertake to settle disputes that may arise in the course of the implementation of this Agreement through amicable consultations.

## ARTICLE - VI


This Agreement shall come into force upon the completion of internal relevant procedures in both countries.

## ARTICLE VII

\* This Agreement shall be in force for an initial period of five years starting with effect from the exchange of [notification] relating to the completion of internal relevant procedures in both States and shall be automatically renewed for a similar period unless either party notifies the other party in writing, six months at least before its expiry, of its desire to terminate it.


In case of notification to terminate this Agreement, commitments resulting from it and not yet implemented shall be valid until being fully implemented.

This Agreement has been signed in Rome on January 16th, 1992, in Arabic, Italian and English, with all texts having the same authenticity. In case of differences in interpretation, reference shall be made to the English text.



For the Government of  
the Italian Republic

On. Gianni De Michelis  
Minister of Foreign Affairs



For the Government of  
the State of Qatar

Mubarak Ali Al-Khater  
Minister of Foreign Affairs

\* leggasi :

[Notifications]

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNOLOGICA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR  
=====

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar,

Desiderosi di sviluppare e consolidare le relazioni tra i loro Paesi;

Intenzionati ad espandere l'ambito della cooperazione economica, tecnologica e industriale;

Consapevoli dell'importanza di delineare le procedure organizzative per tale cooperazione;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Le parti contraenti s'impegnano a sviluppare, promuovere e rafforzare la cooperazione economica e tecnica tra i loro Paesi con spirito di amicizia ed in conformità alle leggi ed alle norme vigenti nei rispettivi Paesi per la realizzazione del principio del mutuo beneficio.

Articolo 2

Le parti contraenti cercheranno di sviluppare la cooperazione economica e tecnica adottando i seguenti provvedimenti:

A) incentivando società miste di natura tecnica ed economica tra le organizzazioni competenti, enti e istituzioni commerciali nei rispettivi paesi in conformità a principi da concordare in accordi speciali che saranno stipulati tra le parti a tali fini;

B) promuovendo la mutua cooperazione tra i competenti organismi, enti e società commerciali nei rispettivi Paesi, in conformità agli accordi che saranno definiti tra le due parti, per incentivare studi di [fattibilità] preliminari all'investimento nei settori industriale, di ingegneria, medicina, elettricità, trasporto e comunicazioni, agroindustriale ed in altri campi ove le parti ravvisino mutuo vantaggio;

C) promuovendo la collaborazione economica nei settori di cui sopra e consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilità dei rifornimenti di energia, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali affidabili investitori, i due Governi dedicheranno particolare attenzione [alla ricerca, allo sfruttamento e al trasporto] di idrocarburi ed in particolare gas naturali, prodotti petrolchimici e fertilizzanti;

\* leggesi:

1. [fattibilità]

2. [alla ricerca, allo sfruttamento e al trasporto]

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) organizzando programmi di addestramento di personale amministrativo e tecnico;

E) scambiandosi visite tra esperti e consulenti per missioni di breve e lungo periodo.

Ogni parte si impegna a non far accedere una terza parte a qualsiasi documento o informazione tecnica dell'altra parte senza il previo consenso di quest'ultima.

## Articolo 3

Il Governo dell'Italia ed il Governo del Qatar costituiranno un Comitato congiunto per la cooperazione economica e tecnica allo scopo di fare il punto sulla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. Il Comitato si riunirà una volta all'anno alternativamente nelle capitali dei due paesi.

Allo scopo di garantire la corretta esecuzione delle norme del presente Accordo, le parti contraenti si incontreranno in sessioni ordinarie e si scambieranno pareri per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) suggerire le misure necessarie per rafforzare le relazioni economiche tra le parti;

2) prendere in considerazione nuovi programmi di lavoro in campo economico, industriale e tecnico, la cui durata dovrà essere concordata tra le parti;

3) coordinare i vari aspetti della cooperazione economica, industriale e tecnica tra le parti;

4) indentificare i problemi che possono nascere dall'applicazione del presente Accordo, e trovarne le appropriate soluzioni;

5) prendere in considerazione la possibilità di coordinamento tra le normative dei due paesi nel campo dei diritti di proprietà tecnologica, [intellettuale] ed industriale.

## Articolo 4

Le parti contraenti potranno, se lo riterranno necessario, stipulare accordi o adottare provvedimenti riguardanti la cooperazione tecnica, economica e industriale nei settori sopra citati.

## Articolo 5

Le parti contraenti s'impegnano a dirimere le controversie che possano nascere dall'applicazione del presente Accordo con consultazioni amichevoli.

## Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data del perfezionamento delle rispettive procedure interne.

Legge: 1. [impossibile]

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Articolo 7

Il presente Accordo è valido per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dalla data in cui le due parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, e sarà tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio salva denuncia scritta con preavviso di sei mesi da parte di una delle due parti.


In caso di denuncia del presente Accordo, gli impegni pendenti derivanti dall'Accordo stesso rimangono in vigore fino alla loro completa attuazione.

Il presente Accordo è stato firmato a Roma il 16 gennaio 1992, in arabo, italiano ed inglese, tutti i testi face[n]ti ugualmente fede. In caso di controversia sull'interpretazione, si farà riferimento al testo in lingua inglese.



Per il Governo della  
Repubblica Italiana

On. Gianni De Michelis  
Ministro degli Affari Esteri



Per il Governo dello  
Stato del Qatar

Mubarak Ali Al-Khatar  
Ministro degli Affari Esteri

\* leggasi  
[facenti]